



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

## **Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca**

Approvato con delibera del Consiglio Accademico n. 45 del 25/07/2024  
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 25/07/2024

### **Articolo 1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi:
  - dell'art. 2, comma 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
  - del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
  - del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212
  - del D.M. 21 febbraio 2024, n. 470 recante "Decreto di definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)"
  - del D.M. 27 marzo 2024, n. 544 recante "Decreto di determinazione dell'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)"
  - del D.M. 12 giugno 2024, n. 778 recante l'approvazione delle Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)
  - dello Statuto del Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia approvato con D.D.G. 1325 del 28/05/2018
  - dell'art. 13 bis del Regolamento Didattico del Conservatorio "Luca Marenzio" di Brescia adottato con Decreto Direttoriale n. 104 del 19/07/24
2. Il Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca presso il Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia, realizzati al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso istituzioni Afam, università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
3. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati a seguito dell'accreditamento, come stabilito dal D.M. n. 470/2024.

### **Articolo 2**

#### **Proposte di istituzione dei corsi**

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale e sono organizzati in cicli formativi; in ciascun anno accademico è attivato ed ha inizio un ciclo formativo triennale, comprensivo di tutti i corsi, le cui attività hanno decorrenza giuridica e amministrativa dal primo gennaio.
2. I corsi di dottorato hanno sede amministrativa presso il Conservatorio.
3. Le proposte di istituzione di un corso di dottorato di ricerca sono presentate da un Dipartimento o da più Dipartimenti, con delibera dei rispettivi Consigli, in coerenza con i settori artistici-





**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

disciplinari di rispettiva pertinenza.

4. Ciascuna proposta di istituzione precisa quanto segue:
  - a) la tipologia del corso: interno, o in forma associata, come previsto dall'art. 3 comma 3 del D.M. 470/2024 ovvero altre forme previste dal DM citato e s.m.i.;
  - b) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso, nonché le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso, che devono riferirsi ad ambiti scientifici e/o artistici ampi e chiaramente definiti;
  - c) la previsione del numero complessivo di iscritti annualmente ammissibili;
  - d) l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi comprese l'eventuale suddivisione in curricula;
  - e) il Dipartimento presso cui il corso avrà sede amministrativa, gli eventuali altri Dipartimenti del Conservatorio che collaboreranno alla realizzazione del corso e la composizione degli organi del corso, ai sensi dell'art. 4;
  - f) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 470/2024;
  - g) la disponibilità di risorse finanziarie, a valere sul *budget* a carico del Conservatorio oppure messe a disposizione da enti esterni, necessarie alla copertura del *budget* di ricerca di cui all'art. 8, comma 7 compreso per gli eventuali posti senza borsa di studio che intendano attivare.
5. Alla proposta di cui al comma 4 è allegato il Regolamento didattico e organizzativo del corso di cui al successivo art. 7, comma 1.
6. Le proposte di istituzione sono sottoposte all'esame del Consiglio Accademico. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta del Consiglio Accademico, approva l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, stabilendo contestualmente - ai fini dell'accreditamento ministeriale per la successiva prima attivazione dei corsi:
  - a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili, sulla base della previsione di cui al comma 4, lettera c);
  - b) il numero delle borse di studio, nonché delle eventuali altre forme di finanziamento, di cui all'art. 8 del D.M. 470/2024, da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa del merito.
7. A seguito dell'approvazione delle proposte di istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Conservatorio presenta al Ministero dell'università e della ricerca la domanda di accreditamento secondo quanto indicato dal D.M. n. 470/2024 e s.m.i.
8. In base alla durata quinquennale dell'accreditamento della sede e del corso di dottorato, prevista dall'art. 5, comma 5 del D.M. 470/2024, per i cicli formativi successivi, a meno che l'accreditamento non sia revocato, per ciascun corso di dottorato si può procedere direttamente con lo svolgimento della procedura di attivazione, di cui al successivo art. 3, non effettuando la procedura istitutiva di cui al presente articolo.

### **Articolo 3**

#### **Proposte di attivazione dei corsi**

1. La proposta di attivazione per i cicli successivi a quello del primo accreditamento è deliberata dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, eventualmente di intesa con i Consigli





**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

di altri Dipartimenti interessati su proposta del Collegio dei docenti del corso di dottorato (d'ora in avanti "Collegio dei docenti"). La proposta, in cui sono indicati tutti gli elementi previsti dall'articolo 2 comma 4, è corredata del Regolamento didattico ed organizzativo del corso, di cui al successivo art. 7 comma 1.

2. Il Consiglio Accademico esamina le richieste di cui al comma 1 e il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta del Consiglio Accademico, adotta la delibera in ordine all'attivazione dei cicli dei corsi di dottorato accreditati, determinando per ciascun corso:
  - a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili, sulla base della previsione di cui all'art. 2, comma 4, lettera c);
  - b) il numero delle borse di studio, nonché delle eventuali altre forme di finanziamento, di cui all'art. 8 del D.M. 470/2024, da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa del merito.

**Articolo 4**  
**Organi del corso**

1. Gli organi di ciascun corso di dottorato di ricerca sono il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti è composto, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da docenti appartenenti ad ambiti scientifici e/o artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
3. Il Collegio è costituito secondo i requisiti indicati nell'allegato al Decreto Ministeriale n. 778/2024 (Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca delle Istituzioni AFAM - par. 3.1) ovvero per un minimo di 8 componenti di cui almeno 6 docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. I restanti componenti possono essere:
  - docenti a tempo determinato su posizioni in dotazione organica nel sistema AFAM;
  - ricercatori AFAM, professori o ricercatori universitari (italiani e stranieri), ricercatori EPR (italiani e stranieri) ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, degli enti stessi, in possesso del nulla osta dell'Istituzione di appartenenza.;Gli eventuali altri componenti, oltre il numero minimo di 8, possono essere:
  - appartenenti alle stesse categorie di cui sopra
  - docenti di istituzioni AFAM straniere
  - docenti con contratti di almeno tre anni in istituzioni ex art. 11 dpr 212/05In ogni caso non più di 1/3 del collegio può essere composto da esperti non contrattualizzati a Istituzioni AFAM, Università o EPR.  
Ai componenti del Collegio è consentito partecipare a un massimo di due Collegi su base nazionale (compresi i Collegi dei dottorati delle Università).
4. Nel caso di corsi di dottorato articolati in *curricula*, dovranno essere presenti per ogni curriculum un numero di almeno 4 componenti del Collegio con un profilo scientifico-artistico direttamente riconducibile agli ambiti del singolo *curriculum*. In tal caso ogni *curriculum* dovrà avere almeno 2 borse finanziate.
5. In relazione ai dottorati AFAM industriali o di conservazione/produzione artistica, al fine di tenere conto delle specificità previste dall'articolo 9 del DM 470/2024, è richiesto che nell'ambito del





**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

- Collegio di dottorato AFAM sia presente almeno un soggetto di elevata qualificazione artistica/scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa, Ente o Istituzione coinvolta nel Corso di dottorato.
6. Il Collegio è integrato per le riunioni dell'organo, con potere di voto, da una rappresentanza costituita da due dottorandi nominati dalla Consulta degli Studenti del Conservatorio o unitariamente dalle Consulte degli Studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, ovvero da organismi analoghi, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
  7. Il Collegio è nominato con decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico. Il suddetto Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico, adottata su proposta del Collegio dei Docenti può, con proprio decreto, provvedere all'integrazione o alla modifica dei componenti del Collegio, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. n. 470/2024.
  8. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ha fra le sue funzioni quelle di:
    - a) predisporre il Regolamento didattico e organizzativo del corso secondo quanto previsto dal successivo articolo 7;
    - b) sovrintendere all'organizzazione generale del corso e allo svolgimento delle relative attività scientifiche e didattiche degli iscritti al corso;
    - c) valutare annualmente l'attività degli iscritti ai corsi di dottorato;
    - d) riferire al Consiglio Accademico in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
    - e) proporre al Consiglio Accademico l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
    - f) proporre ai Dipartimenti interessati la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati.
  9. I docenti del Conservatorio possono essere membri del Collegio di un corso di dottorato istituito presso altre Istituzioni AFAM o Università subordinatamente al rilascio del prescritto nulla osta da parte del Consiglio Accademico.
  10. Fermo restando il limite massimo di partecipazione ai collegi come indicato al comma 3 del presente articolo, è ammessa la partecipazione a collegi organizzati anche in forma associata, ai sensi del D.M. 470/2024, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui agli articoli 9 e 10 del D.M. 470/2024.
  11. Il funzionamento del Collegio dei docenti è disciplinato dal regolamento organizzativo e didattico del corso di cui al successivo art. 7 e da eventuali appositi regolamenti approvati dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso.
  12. Il Collegio è presieduto dal Coordinatore, il quale:
    - a) è eletto al suo interno dal Collegio e nominato dal Direttore del Conservatorio. Solo in sede di prima applicazione del presente regolamento il Coordinatore è nominato dal Direttore e ratificato dal Collegio; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza si procederà con nuova consultazione e nomina;
    - b) è scelto tra i professori a tempo pieno del Conservatorio di Musica Luca Marenzio di Brescia e sez. staccata di Darfo Boario Terme, avente i requisiti previsti dalla normativa vigente;





**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

- c) può designare come Vice Coordinatore un membro del Collegio, professore o ricercatore del Conservatorio o, nel caso di dottorato in forma associata, professore o ricercatore di una delle istituzioni associate, con la funzione di sostituire il Coordinatore nei casi di assenza o impedimento o per delega;
- d) ha la funzione di convocare e presiedere il Collegio, di attuarne le decisioni e di rappresentarlo nei rapporti con gli altri organi del Conservatorio.

Il mandato del Coordinatore dura 3 anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta;

L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

13. Il Decano del Collegio assume le funzioni del Coordinatore nei casi di carica vacante.

**Articolo 5**  
**Convenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 470/2024, per la realizzazione di corsi di dottorato di ricerca in collaborazione con altre istituzioni, al fine di perseguire obiettivi di qualità didattica e scientifica-artistica, il Conservatorio di Brescia stipula specifiche convenzioni.
2. Le convenzioni, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e dell'eventuale rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
3. I soggetti convenzionati si impegnano ad osservare il regolamento del Conservatorio sede amministrativa del corso per tutti gli aspetti del dottorato non espressamente regolamentati dalla convenzione.
4. La stipula delle convenzioni è proposta agli organi di governo del Conservatorio con le delibere dei Consigli dei Dipartimenti sedi amministrative dei corsi di dottorato, adottate ai sensi dell'art. 2, comma 3 o dell'art. 3, comma 1, eventualmente di intesa con i Consigli di altri Dipartimenti interessati.
5. Le convenzioni sono redatte in base allo schema approvato da Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione. Successivamente a tale fase, il Direttore, o suo delegato, sottoscrive in via definitiva la convenzione.
6. Nell'adottare le deliberazioni di cui al comma 4 i Consigli dei Dipartimenti tengono conto in particolare:
  - a) dell'impegno delle relative strutture dipartimentali a curare lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni;
  - b) della designazione dei docenti che rappresenteranno il Conservatorio negli eventuali organismi paritetici previsti dalle convenzioni per il coordinamento delle attività svolte in collaborazione con gli enti convenzionati.





**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

**Articolo 6**

**Dottorati industriali**

1. In sede di accreditamento è possibile chiedere il riconoscimento della qualificazione di “dottorato industriale” o di “conservazione/produzione artistica”, anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) ed e) del D.M. 470/2024, che svolgono attività di ricerca e sviluppo in ambito industriale o nel contesto di Istituzioni culturali operanti nell'ambito della conservazione e/o della produzione artistica.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
  - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca condivise tra le parti;
  - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa o Istituzione, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese o Istituzioni, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
  - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese o Istituzioni convenzionate.
3. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato di cui al presente articolo, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:
  - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese o delle Istituzioni culturali e di produzione artistica;
  - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o delle Istituzioni culturali impegnate in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato di cui al presente articolo, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

**Articolo 7**

**Organizzazione e funzionamento dei corsi**

1. Il Collegio dei docenti del corso di dottorato provvede alla stesura del Regolamento didattico e organizzativo del corso che, in conformità allo schema tipo (allegato A), stabilisce in particolare:
  - a) gli obiettivi formativi e il programma di studio, con l'eventuale articolazione in curricoli;
  - b) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, conformemente a quanto previsto al successivo articolo 9;
  - c) le modalità con cui a ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo;
  - d) i termini e le modalità di presentazione dei piani formativi dei dottorandi previsti al successivo articolo 16, comma 4;





**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

- e) le modalità e le tempistiche di verifica del profitto dei dottorandi, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi ed in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 8 comma 1;
  - f) le specifiche regole che gli iscritti al corso di dottorato devono rispettare per lo svolgimento delle attività formative (quali ad esempio, in presenza di una offerta multipla, le opzioni di frequenza per seminari), nonché gli eventuali adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Dipartimento al quale il corso afferisce amministrativamente (quali ad esempio le modalità di acquisizione delle preventive autorizzazioni per i soggiorni all'estero e di utilizzo del budget);
  - g) le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 11;
  - h) le modalità di designazione dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti.
2. Il regolamento del corso di dottorato è approvato dal Consiglio Accademico sede amministrativa del corso.
3. Salvo diversa decisione del Consiglio Accademico, in ciascun anno accademico il Collegio dei docenti opera nell'ultima composizione accreditata e coordina tutti i cicli attivi.

**Articolo 8**  
**Borse di studio**

1. Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del programma di attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico e organizzativo del corso.
2. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse a valere sul bilancio del Conservatorio, gli organi competenti del Conservatorio assumono formali impegni al finanziamento triennale delle borse, che sarà articolato in stanziamenti annuali a valere sui *budget* dei pertinenti esercizi finanziari. Tale finanziamento deve essere comprensivo del *budget* per l'attività di ricerca di cui al comma 7.
3. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse erogate da enti esterni, la relativa convenzione prevede il trasferimento in favore del Conservatorio dell'intero importo triennale, eventualmente suddiviso in tre rate annuali da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente all'annualità di riferimento. Tale finanziamento deve essere comprensivo del *budget* per l'attività di ricerca di cui al comma 7. Nella convenzione l'ente si impegna inoltre a versare al Conservatorio, a consuntivo a titolo di rimborso, gli importi dell'incremento di cui al comma 6.
4. In ogni caso, il Conservatorio non procede all'erogazione della borsa finanziata da un ente esterno in favore del dottorando assegnatario prima dell'avvenuto trasferimento della relativa rata annuale da parte dell'ente medesimo.
5. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quello previsto dal D.M. 544 del 27/03/2024 e successive modifiche e integrazioni.
6. L'importo di cui al comma 5 è incrementato, nella misura del 50% e compatibilmente con le





**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

disponibilità di bilancio, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero, a seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti, per periodi complessivamente non superiori a 12 mesi, salvo i casi previsti dal successivo articolo 15 comma 2. Ciascun dottorando che intenda svolgere periodi di soggiorno all'estero deve inserirli nel piano delle attività di cui al successivo art. 16, comma 4. Detto incremento è erogato al termine del periodo di attività di ricerca svolta all'estero, previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell'ente che ha ospitato le attività del dottorando, nella quale sia indicato il periodo temporale di permanenza. Nei casi di periodi di attività all'estero di durata continuativa superiore a un bimestre, su richiesta del dottorando corredata della dichiarazione del responsabile dell'ente che ospita le attività del dottorando, l'incremento può essere erogato, in rate mensili, durante lo svolgimento dell'attività all'estero.

7. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero. L'ammontare di tale *budget* è determinato per ciascun corso nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente, salvo integrazioni finanziate sul budget del dipartimento sede amministrativa del corso.
8. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa di cui al comma 1, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato, comprensivo del *budget* di cui al comma 7, rientra nella disponibilità del Conservatorio, per gli stessi fini, oppure, a seguito di formale richiesta, è restituito all'ente esterno che l'ha stanziato.
9. La borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modifiche e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
10. Le borse di studio finanziate da altre istituzioni AFAM, atenei o da enti pubblici o privati possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto nella convenzione. Al Collegio dei docenti spetta la funzione di verificare che le predette condizioni siano osservate.
11. Per il mantenimento delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.
12. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai dottorandi beneficiari di borse di Stati esteri o di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, per i quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione.
13. Le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse di studio.
14. Chi abbia già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato presso un'istituzione universitaria e AFAM non può usufruire di un'altra borsa di







**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

dottorato.

**Articolo 9**  
**Modalità di accesso ai**  
**corsi**

1. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca avviene annualmente sulla base di una o più selezioni a evidenza pubblica.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso:
  - di diploma accademico di secondo livello o titolo di studio conseguito in base agli ordinamenti previgenti ad esso equiparati (congiuntamente al possesso di diploma di scuola secondaria superiore);
  - di laurea magistrale, di laurea specialistica o di laurea di durata almeno quadriennale conseguita sulla base della disciplina universitaria previgente al D.M. 509/1999;
  - di un titolo straniero idoneo.
3. La domanda di partecipazione può essere presentata inoltre da candidati che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro la data di decorrenza dell'iscrizione al corso, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.
4. L'idoneità del titolo estero viene accertata, prima dello svolgimento delle prove concorsuali, dalla commissione giudicatrice della selezione nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
5. L'accesso ai corsi di dottorato avviene, secondo quanto stabilito nel rispettivo Regolamento didattico e organizzativo del corso, sulla base della formazione di una graduatoria di merito, che può essere distinta per ciascun curriculum laddove il corso li abbia attivati.
6. Al fine di garantire una valutazione completa di ciascun candidato la procedura di selezione può essere svolta secondo una delle seguenti modalità, in base a quanto stabilito nel Regolamento didattico e organizzativo di ciascun corso:
  - a) valutazione dei titoli (in trentesimi);
  - b) valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
  - c) valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30);
  - d) valutazione dei titoli, prova scritta e/o prova pratica e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).Ciascuna prova è superata, con ammissione all'eventuale prova successiva, qualora il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 18/30.
7. Le commissioni giudicatrici, nella prima seduta, individuano e riportano nel relativo verbale, ove non già specificati nel bando, i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi di cui al comma 6 prima di avviare tutte le restanti procedure di selezione.
8. La valutazione dei titoli deve riguardare il percorso formativo accademico/universitario, nonché gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze artistiche, didattiche, professionali e di





**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche-artistiche. La valutazione può riguardare anche l'elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca in italiano da svilupparsi nel corso del triennio su una delle tematiche pertinenti al corso indicate nel bando di selezione.

9. La prova scritta, ove prevista, può consistere anche in *test* riconosciuti a livello internazionale e può essere svolta, ove il bando lo preveda, in lingua italiana o inglese. La prova pratica, ove il bando lo preveda, verrà di volta in volta definita e stabilita.
10. Il colloquio, ove previsto, può essere sostenuto in presenza e/o tramite videoconferenza, a seconda di quanto preveda il bando, e può essere finalizzato anche alla verifica dell'attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all'estero e degli interessi scientifici del candidato. Se ne è stata richiesta la presentazione quale titolo valutabile, la proposta di progetto di ricerca è oggetto di illustrazione da parte del candidato nel corso del colloquio. I colloqui sostenuti in lingua italiana possono comunque prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua espressamente indicata nel bando.
11. Le valutazioni (in trentesimi) di ciascuna prova, formulate dalle commissioni giudicatrici secondo i criteri e le modalità predeterminate ai sensi del precedente comma 7, devono essere riportate nei rispettivi verbali e rappresentano il giudizio motivato sulla singola prova di ciascun candidato. Tali valutazioni sono a tutti gli effetti atti definitivi e pertanto insindacabili ed impugnabili esclusivamente in via giurisdizionale.
12. I Regolamenti didattici e organizzativi dei corsi stabiliscono le eventuali modalità di svolgimento delle procedure di ammissione differenziate rispetto a quelle previste nei commi precedenti, destinate ai candidati di cui al successivo art. 10, comma 2, lettera f).

**Articolo 10**  
**Bandi di selezione**

1. Il Direttore del Conservatorio indice, almeno una volta l'anno, una selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato approvati.
2. Nel bando sono indicati:
  - a) il numero complessivo degli studenti ammissibili a ciascun corso dottorato di ricerca, eventualmente distinto per curricula laddove il corso li abbia attivati;
  - b) i requisiti di accesso;
  - c) le modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei candidati;
  - d) il numero di borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario disponibili per ciascun corso;
  - e) il numero degli eventuali posti senza borsa di studio;
  - f) gli eventuali posti (con borsa o senza) riservati:
    - a studenti cittadini stranieri in possesso di laurea conseguita in università estere;
    - a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale od a fruitori di assegni di ricerca nell'ambito di progetti ERC o Marie Curie (il cui numero complessivo non può essere superiore al 50 % del totale degli studenti ammissibili);
  - g) la descrizione del progetto di ricerca per eventuali borse di studio messe a disposizione per lo svolgimento di formazione scientifica nell'ambito di specifiche tematiche;





**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

- h) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario della procedura di valutazione.
3. Le commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto direttoriale, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del bando, su designazione approvata dal Collegio dei docenti unitamente ad un elenco di nominativi di commissari supplenti. Le commissioni sono composte da almeno tre e da non più di cinque membri scelti tra i docenti di università ed istituzioni afam italiane e straniere, qualificati negli ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
  4. Le commissioni possono essere integrate con non più di due esperti in ambiti scientifici-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere.
  5. Nel caso di corsi istituiti sulla base di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le commissioni e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
  6. Oltre a quelle già indicate nel bando possono rendersi disponibili altre borse di studio triennali (finanziate dal MUR o da altri enti esterni): su proposta dei Collegi dei docenti, l'attribuzione a candidati risultati idonei nella procedura di valutazione per l'ammissione ad un ciclo formativo è formalizzata con decreto del Direttore. Con la stessa procedura, conseguentemente alla conclusione delle procedure concorsuali ed entro la data di avvio dei corsi possono essere disposte, nel rispetto delle norme vigenti quanto al rapporto tra numero di posti con borsa e senza borsa di studio, integrazioni al numero complessivo di studenti da ammettere al corso ed eventuali trasferimenti di posizioni (con borsa o meno) tra diversi curricula di uno stesso corso di dottorato e tra corsi di dottorato di uno stesso Dipartimento.

**Articolo 11**  
**Ammissione ai**  
**corsi**

1. Al termine delle procedure di accesso, con provvedimento direttoriale si procede all'approvazione dei relativi atti. L'amministrazione provvede quindi ad acquisire i documenti necessari alla regolarizzazione dell'iscrizione di tutti gli aventi diritto, che sono ammessi ai corsi secondo l'ordine determinato dalla valutazione comparativa del merito, come riportata nelle graduatorie di cui all'art. 9 comma 5.
2. In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di un candidato ammesso prima dell'inizio del corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un altro candidato idoneo. Oltre tale data, e comunque non oltre il 31 gennaio, la suddetta ammissione è possibile previo parere favorevole del Collegio dei docenti.
3. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto con borsa di studio prevale il candidato che si trova nella situazione economica più disagiata, determinata ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e successive modifiche e integrazioni. Qualora persista la parità anche in relazione alla situazione economica, si applicano i criteri di cui al successivo comma 4.
4. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto senza borsa prevale il candidato tenendo





**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

conto dei seguenti criteri:

- a) equilibrio di genere, ossia prevale il genere che tra i candidati collocati in una posizione superiore alla medesima graduatoria è minoritario;
  - b) a parità degli elementi indicati nei punto a, prevale il candidato più giovane di età.
5. Nelle procedure riservate di cui all'art. 10 comma 2 lett. f), in caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età anagrafica
6. A conclusione delle procedure di ammissione, ed a seguito della formale assegnazione delle borse di studio ai candidati aventi titolo, approvata dal Collegio dei docenti, con provvedimento dirigenziale è formalizzato l'elenco degli ammessi al corso.

**Articolo 12**  
**Sospensioni e**  
**proroghe**

1. I dottorandi possono chiedere la sospensione del corso per una durata minima di un mese e massima di sei mesi; durante la sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.  
La sospensione è disposta con provvedimento del Direttore, su proposta approvata dal Collegio dei docenti per uno dei seguenti motivi:
  - a) maternità/paternità;
  - b) malattia;
  - c) iscrizione al tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti, di cui al D.M. n.249/2010.Oltre ai casi precedenti, la sospensione dell'iscrizione al corso può altresì essere disposta dal Direttore, su proposta approvata dal Collegio dei docenti per gravi e adeguatamente comprovati motivi.
2. Tutti i periodi di sospensione sono recuperati al termine del corso: i termini temporali per l'attuazione degli adempimenti relativi al completamento del triennio sono in tal caso differiti di un periodo di durata pari alle mensilità di sospensione, fermo restando che i passaggi agli anni successivi sono disposti nelle date corrispondenti a quelle del ciclo cui è iscritto il dottorando che ha usufruito della sospensione.
3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata di sei o dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
4. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo della durata di sei o dodici mesi può essere, altresì, concessa per motivate esigenze scientifiche. Tale proroga, su proposta del Collegio dei docenti, è decisa dal Consiglio Accademico sede del corso di dottorato, che per i dottorandi che usufruiscono di borsa di studio deve assicurare, su fondi propri o derivanti da enti esterni, la copertura finanziaria per la corrispondente estensione della durata della borsa di studio.
5. I periodi di sospensione e proroga di cui ai commi 1, 3 e 4 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi previsti dalla legge.





**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

**Articolo 13**  
**Esame finale**

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.", è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca, eventualmente corredata da un diverso output (ad esempio performativo), che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana, o eventualmente in inglese qualora specificamente previsto dal bando, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente di un'istituzione AFAM. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore, su proposta formulata dal Collegio dei docenti, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso di ciascun dottorando. Il dottorando presenta la tesi al Collegio dei docenti, che la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di corso. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 gennaio successivo, il proprio giudizio analitico scritto sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Direttore la composizione della Commissione di esame finale. Al dottorando è data tempestiva comunicazione in ordine alla sua ammissione all'esame finale, o in ordine al rinvio del termine per la discussione della tesi.
3. Trascorso l'eventuale periodo di tre o sei mesi, di cui al comma 2, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata di un nuovo giudizio scritto dei medesimi valutatori, formulato tenendo conto delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate e trasmesso entro 30 giorni dalla ricezione della nuova versione della tesi al Collegio dei docenti, che ne dà tempestiva informazione al dottorando.
4. Entro un mese dalla data di conclusione del corso o entro il mese successivo al termine previsto per il nuovo giudizio dei valutatori di cui al comma 3, il dottorando deposita la versione definitiva della tesi, in formato elettronico.
5. In caso di giudizio dei valutatori che non prevede il rinvio di cui al comma 3, la tesi, con delibera del Collegio dei docenti, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. Nel caso di rinvio di cui al comma 3 la discussione pubblica si tiene, rispettivamente, entro il 30 settembre o il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. La tesi non può comunque essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno del triennio di corso.





**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

6. La discussione pubblica delle tesi si svolge innanzi ad una commissione nominata con decreto del Direttore, su proposta formulata dal Collegio dei docenti. La commissione è costituita, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri ed è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 2, comma 4. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
7. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
8. L'esame finale non può essere ripetuto.
9. Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).
10. Con disposizione del Direttore, su proposta del Collegio dei docenti, il dottorando è escluso dalla possibilità di sostenere l'esame finale, quando:
  - non rispetti i termini previsti dal presente articolo per la presentazione della tesi al Collegio dei docenti e ai valutatori, senza presentare idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi al rispettivo termine;
  - non abbia sostenuto l'esame finale nella data prevista per la discussione, senza presentare idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi.
11. Eventuali accordi di cooperazione internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo e diverse composizioni della commissione di cui al comma 6.

**Articolo 14**

**Conferimento del titolo**

1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Direttore, previo superamento dell'esame finale, la cui data è quella di conseguimento del titolo. Nel caso di dottorati associati con titolo congiunto, il titolo finale è conferito dai Direttori delle istituzioni consociate.
2. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione del corretto adempimento di quanto indicato nell'art. 13, comma 4.
3. Il Conservatorio provvede alla conservazione ed alla pubblica consultabilità delle tesi che sono state positivamente valutate per il conferimento del titolo attraverso l'inserimento nell'archivio istituzionale del Conservatorio ad accesso aperto, oltre che al prescritto deposito presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. A seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi, esclusivamente in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale, ai sensi della normativa vigente in materia.

**Articolo 15**

**Qualificazioni internazionali del titolo di dottore di ricerca**

1. Il titolo di dottore di ricerca rilasciato dal Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia può





**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

essere in co-tutela di tesi con un ateneo estero, che si attiva mediante apposita convenzione, redatta in conformità agli appositi schemi approvati dal Consiglio Accademico, riferita al singolo dottorando. La convenzione è proposta con delibera del Collegio dei docenti, con specifico riferimento ad un dottorando iscritto al primo anno di corso alla data dell'adozione della suddetta delibera. La convenzione è quindi trasmessa all'amministrazione centrale per la sottoscrizione da parte del Direttore.

2. Per i dottorandi in co-tutela iscritti in via principale presso il Conservatorio, l'incremento della borsa di studio, stabilito nella misura del cinquanta per cento, può essere concesso per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi. La proposta di convenzione di cui al comma 1 deve essere accompagnata dalla preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione sede del corso, che deve assicurare, su fondi propri o derivanti da enti esterni, la copertura finanziaria per la corresponsione della elevazione della borsa di studio per i mesi eccedenti il limite di cui all'art. 8 comma 6.

**Articolo 16**

**Diritti e doveri dei dottorandi**

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.M. 470/2024 l'ammissione ad un corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) dello stesso D.M. 470/2024.
2. L'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione, per il medesimo anno accademico, a corsi che rilasciano titoli di cui all'art. 3 del D.P.R. 212/2005 e di laurea, di laurea magistrale, a corsi di specializzazione e master, di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
3. L'assunzione o il mantenimento di incarichi lavorativi di tipo subordinato o autonomo è in linea di massima non compatibile con l'impegno esclusivo e a tempo pieno di cui al comma 1.  
Fermo quanto previsto al comma 1, compete al Consiglio Accademico sede del corso di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività, anche retribuite, che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.  
L'autorizzazione a svolgere attività retribuite viene concessa, per ciascun anno di iscrizione, dal Consiglio Accademico su proposta motivata del Collegio dei docenti, previa domanda presentata dal dottorando al Conservatorio, che la trasmette al Coordinatore del corso.  
Laddove il Collegio dei docenti non ritenga di sottoporre la richiesta di autorizzazione al Consiglio Accademico o in caso di diniego dell'autorizzazione da parte del Consiglio Accademico stesso, si provvederà alla tempestiva trasmissione della delibera del Collegio dei docenti o del Consiglio Accademico all'interessato. Il dottorando comunica quindi al Consiglio Accademico, entro trenta giorni dalla notifica della delibera del Collegio dei docenti o del Consiglio Accademico, la decisione di rinunciare all'attività retribuita oppure alla borsa oppure all'iscrizione al corso di dottorato.  
In caso di svolgimento di attività retribuite al momento dell'ammissione al corso di dottorato, il dottorando deve presentare domanda di autorizzazione entro il 15 gennaio e tali attività possono





**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

essere proseguite fino alla notifica della relativa decisione del Collegio dei docenti o del Consiglio Accademico.

4. Ciascun iscritto ai corsi di dottorato, d'intesa con il proprio o i propri docenti guida, sottopone all'approvazione del Collegio dei docenti un piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca e dei relativi programmi di attività per ciascun anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria. I termini e le modalità di presentazione dei suddetti piani sono previsti dai Regolamenti di cui all'art. 7. Tali piani, una volta approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun iscritto ad un corso di dottorato.
5. I Regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano le modalità e i tempi di verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi degli iscritti al corso di dottorato, definiti nel piano annuale di attività. In caso di giudizio negativo in una delle verifiche previste dal Regolamento del corso, è disposta la decadenza dal corso medesimo, con provvedimento del Direttore del Conservatorio adottato su motivata proposta approvata dal Collegio dei docenti. La borsa di studio eventualmente erogata cessa dalla data della verifica con esito negativo effettuata dal Collegio dei docenti nel rispetto dei termini previsti dal rispettivo Regolamento didattico e organizzativo del corso.
6. La borsa viene sospesa qualora il Collegio dei docenti deliberi la ripetizione, in data differita per uno o due mesi e per una sola volta nel triennio, della verifica annuale di cui al comma 4. L'erogazione della borsa, comprensiva delle mensilità non versate, riprende al momento dell'acquisizione della delibera con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.
7. La sospensione di cui al comma 6 non comporta il differimento dei termini temporali di cui all'articolo 12 comma 2.
8. In caso di rinuncia all'iscrizione al corso o alla sola borsa di studio, formalizzata durante il triennio di svolgimento del corso, il dottorando non ha diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in cui la rinuncia viene formalizzata.
9. Tutti i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, a seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività, anche retribuita, di tutorato degli studenti dei corsi di diploma accademico nonché, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa in base a quanto previsto dal Consiglio Accademico nell'ambito della programmazione didattica.
10. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
11. Ai dottorandi si applicano le norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247
12. Per la soluzione di eventuali problematiche artistiche, scientifiche, didattiche, organizzative o di







**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia**

altra natura che dovessero riguardarli, gli iscritti ai corsi di dottorato fanno riferimento al proprio docente guidato agli organi del corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 5.

***Articolo 17***

***Disposizioni transitorie e finali***

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si ratificano, per quanto compatibili, gli atti relativamente alle richieste di accreditamento dei Dottorati di ricerca proposti dal Conservatorio di Brescia.
2. Per quanto riguarda le borse di dottorato richieste in fase di accreditamento a valere su risorse PNRR ai sensi dei DD.MM. 629/2024 e 630/2024 seguono il dettato del presente regolamento nonché le specifiche disposizioni contenute nei decreti ministeriali citati e regolamentazione di settore vigente.



[schema tipo]

## Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca:

“.....”

Dipartimento di \_\_\_\_\_

### Articolo 1

#### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in \_\_\_\_\_ (d'ora in avanti denominato più brevemente “corso”).

### Articolo 2

#### Obiettivi formativi e organizzazione del corso [con l'eventuale articolazione in curricula]

1. Il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso istituzioni Afam, università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività) in ..... [dettagliare qui i principali ambiti disciplinari cui si riferisce l'attività dottorale; indicare altresì se il corso fornisce anche competenze qualificanti nell'esercizio di una o più libere professioni]

[eventuale comma 2, nel caso di dottorati articolati in curricula]

Il corso è articolato nei seguenti curricula:

- I. ....
- II. ....
- III. ....

2/3. L'attività formativa è organizzata [eventualmente per ciascun curriculum] in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso;
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi [eventualmente per ciascun curriculum];
- c) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio dei docenti del corso di dottorato, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

[descrivere - al livello di dettaglio ritenuto opportuno - i contenuti di ciascuna tipologia di attività]

### Articolo 3

#### Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso di dottorato (o “collegio dei docenti”) è composto secondo quanto indicato nell'art. 4 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, in particolare:

[indicare la composizione del collegio di dottorato]

2. Il Collegio è nominato con decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico. Il suddetto Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico, adottata su proposta del Collegio dei Docenti può, con proprio decreto, provvedere all'integrazione o alla modifica dei componenti del Collegio, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. n. 470/2024.
3. Il Collegio è integrato per le riunioni dell'organo, con potere di voto, da una rappresentanza costituita da due dottorandi nominati dalla Consulta degli Studenti del Conservatorio o unitariamente dalle Consulte degli Studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, ovvero da organismi analoghi, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. I dottorandi rappresentanti sono individuati mediante procedura elettorale indetta dalla Consulta degli Studenti. Se, invece, i dottorandi corrispondono al numero totale dei rappresentanti previsti in Collegio, questi vengono eletti d'ufficio. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in co-tutela, iscritti in via principale in un'istituzione estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale. Il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.
4. Il mandato dei componenti di cui al comma 3 dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

#### **Articolo 4**

##### ***Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti***

1. Il Collegio dei docenti:
  - a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
  - b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell'attività scientifica-artistica e didattica degli iscritti al corso;
  - c) propone al Direttore la sottoscrizione di convenzioni di co-tutela di tesi con istituzioni accademiche e/o universitarie straniere ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca e nel rispetto della normativa vigente in materia;
  - d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
  - e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto direttoriale;
  - f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore;
  - g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto direttoriale;
  - h) riferisce al Consiglio Accademico in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
  - i) propone al Consiglio Accademico l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
  - j) propone al Direttore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
  - k) propone ai Dipartimenti interessati la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
  - l) propone al Consiglio Accademico l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
  - m) propone al Consiglio Accademico le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o in modalità telematica secondo le norme contenute nel Regolamento delle riunioni in modalità telematica presso il Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 23/03/2023, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l’ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch’egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell’organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in astensione obbligatoria per situazioni di incompatibilità ai sensi delle norme vigenti.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione del Conservatorio preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in astensione obbligatoria per situazioni di incompatibilità, soltanto se intervengono all’adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l’audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l’invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all’inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all’atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

## **Articolo 5** **Accesso al corso**

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell’ammissione al corso [*eventualmente articolata per ciascun curriculum*] si svolge con la seguente modalità: [*cancellare quelle che non interessano*]

- valutazione dei titoli (in trentesimi);
- valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

[*paragrafo eventuale, nel caso di corsi in cui si preveda l’attivazione di posti riservati (a candidati in possesso di titolo estero o a borsisti esteri)*]

2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito [*eventualmente articolata per ciascun curriculum*] relativa ai posti riservati si svolge con la seguente modalità: [*cancellare quelle che non interessano*]

- valutazione dei titoli (in trentesimi);
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);

- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

### **Articolo 6**

#### **Supervisori e co-supervisori**

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....  
.....

2. Le principali funzioni e responsabilità dei supervisori e dei co-supervisori sono:

.....  
.....

### **Articolo 7**

#### **Piani formativi dei dottorandi**

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio docente guida, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....  
.....

2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

### **Articolo 8**

#### **Verifiche del profitto**

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....  
.....

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Direttore del Conservatorio.

## **Articolo 9**

### **Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici**

1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

.....  
.....  
.....

[ESEMPLI:

- le opzioni di frequenza di corsi/seminari presso il Conservatorio devono essere formalizzate con comunicazione inviata a...
- le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede devono essere trasmesse ...
- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia devono essere trasmesse ...
- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero devono essere trasmesse ...
- le richieste di rimborso (SE PREVISTO DAL DIPARTIMENTO) devono essere autorizzate da ... e trasmesse a ... ETC ETC ETC]

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Conservatorio sede del corso di dottorato.

## **Articolo 10**

### **Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi**

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:

.....  
.....  
.....

[inserire le tipologie di spesa che si intende consentire, ad esempio:

- missioni in Italia e all'estero;
- iscrizioni a convegni, seminari, ecc..., comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
- materiali di consumo per la ricerca (es. reagenti chimici, supporti audiovisivi, fotocopie, materiale di cancelleria, elettrico, elettronico);
- spese di pubblicazione;
- formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue);
- volumi e articoli, sia in formato cartaceo che digitale;
- supporti informatici alla ricerca (es. licenze software);
- apparecchiature informatiche a supporto della ricerca (es. personal computer, tablet, monitor, tastiera, webcam, tavoletta grafica)
- .....

## **Articolo 11**

### **Esame finale**

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....  
.....

2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti al Conservatorio e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente accademico o universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore.

3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 gennaio immediatamente successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Direttore la composizione della Commissione di esame finale.

### ***Articolo 12***

#### ***Norme finali***

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.